



COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 14 del 07.07.2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n°19 del 27.07.2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n°8 del 29.02.2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n°4 del 26.03.2018

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

L'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. dell'**imposta municipale propria (IMU)** di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
2. del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** riferito ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 2 - Determinazione aliquote e tariffe

Per ciascun anno di imposta il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le tariffe e le riduzioni di cui al presente regolamento.

In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.

Articolo 3 - Versamenti

Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo diverse decisioni del Governo. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

L'importo minimo del versamento IMU è fissato in € 5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Il versamento della TARI è effettuato in tre rate con scadenza 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre. È consentito il versamento in rata unica entro il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 4 - Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità

immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.

Articolo 5 - Riscossione

La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Articolo 6 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

<p style="text-align: center;">CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA</p>

Articolo 7 - Ambito di applicazione

Il presente capo disciplina l'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8, e 9 del decreto legislativo n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di BANARI è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Articolo 8 - Equiparazione abitazione principale

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio, consistente nella riduzione del 50% della base imponibile IMU, spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs 14 marzo 2011 n.23.

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (ai sensi del D.Lgs. n° 47/2014 convertito in L. n° 80/2014).

Articolo 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

Per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011.

CAPO III - DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Articolo 10 - Istituzione della Tassa sui rifiuti

Il presente capo disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge. Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attività si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa. La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

Articolo 11 - Utenze domestiche

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa per le utenze domestiche, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi:

- congiunto anziano collocato in casa di riposo;
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune di residenza per un periodo superiore ai sei mesi.

Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio altri familiari o collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E. si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante se condotte da persona fisica. I medesimi locali, se condotti da soggetti diversi da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi ed esibire il contratto regolarmente registrato. In tutti i casi l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni

sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 12 - Utenze non domestiche

Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc...) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.

Articolo 13 - Riduzioni

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa;
- b) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;
- c) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;
- d) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;

Articolo 14 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: non sono soggetti al tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o palesemente escluse dall'uso;

le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Articolo 15 - Cessazione utenza

Il tributo è cessato esclusivamente in presenza di prove documentali a carico del denunciante da allegare alla denuncia di cessazione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 16 - Tributo giornaliero

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Il pagamento del tributo giornaliero per le occupazioni occasionali, come a titolo di esempio eventi culturali, manifestazione, circo, luna-park etc. deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico. L'importo di quanto dovuto, determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento sulla base della categoria di appartenenza, deve essere esclusivamente versato al Comune su apposito conto corrente predisposto dall'Ente.

CAPO IV - DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 17 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'applicazione del **tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Articolo 18 - Servizi indivisibili

I servizi indivisibili resi dal Comune di Banari sono i seguenti:
illuminazione pubblica

ambiente, parchi e verde
urbanistica e gestione del territorio
viabilità e mobilità
protezione civile
polizia locale, demografico, elettorale e statistico.

Articolo 19 - Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Articolo 20 - Base imponibile e aliquote

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede annualmente alla determinazione delle aliquote TASI, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Contenzioso

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 22 - Norma transitoria ed efficacia

Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.

Riepilogo scadenze versamenti I.U.C.

<i>IMU</i>	<i>TASI</i>	<i>TARI</i>
16 giugno	—	30 settembre
16 dicembre	—	30 ottobre
		30 novembre